



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA
SETTORE TURISMO

Alle
Unioni Regionali
Associazioni Provinciali
Associazioni Nazionali di Categoria e di Settore
Loro sedi

Roma, 18/05/2021
Prot. 0003623
Com. n. 2

Oggetto: Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator: assegnazione contributi.

E' stato pubblicato il 14 maggio sul sito D.G. Turismo - MiC al link <https://www.turismo.beniculturali.it/news/ministero-del-turismo-decreti-ristori> il decreto del Ministro del Turismo n.281 recante "Disposizioni applicative per il riparto delle risorse stanziato per l'anno 2020 sul fondo di cui all'art.182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, destinate ad agenzie di viaggio e tour operator".

Nell'allegare copia del provvedimento, alla cui lettura integrale si rinvia, riportiamo di seguito i principali contenuti del medesimo.

All'articolo 1 (Oggetto) si precisa che il decreto reca disposizioni applicative per l'assegnazione della somma di euro 128.710.773,95 che fa parte delle risorse stanziato nel 2020 sul fondo istituito al fine di sostenere le agenzie di viaggio, tour operator e altre categorie del turismo in base al disposto del richiamato art.182 comma 1. Tale somma risulta residua a seguito delle precedenti assegnazioni.

All'articolo 2 (Beneficiari) si individuano quali soggetti beneficiari delle risorse le agenzie di viaggio e i tour operator, di cui all'art.18 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, che alla data del 1 agosto 2020 risultano esercitare in via primaria o prevalente l'attività identificata dai codici ATECO 79.1, 79.11 o 79.12 e che, oltre a svolgere l'attività d'impresa in Italia, non abbiano procedure concorsuali pendenti, siano in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa, non si trovino in condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni, non siano destinatari di sanzioni interdittive e non si trovassero nelle condizioni definite "di difficoltà" dal Regolamento (UE) 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019, salvo i casi di micro e piccole imprese, ai sensi del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.

All'articolo 3 (Determinazione del contributo) è indicato che l'ammontare del contributo viene determinato applicando un coefficiente del 20% alla differenza, al netto del valore aggiunto, tra l'ammontare delle prestazioni di intermediazioni descritte alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo in esame effettuate nel periodo 1 agosto - 31 dicembre 2020 e l'ammontare delle stesse prestazioni nel medesimo periodo dell'anno 2019. Si indica altresì che il contributo così risultante viene integrato applicando un coefficiente del 5% alla differenza dell'ammontare di fatturato e corrispettivi derivante da attività di organizzazione nello stesso periodo, sempre confrontando il 2020 con il 2019, qualora l'ammontare di contributo così calcolato sia superiore a quello calcolato per le attività di intermediazione, e per la sola parte eccedente. Tutte le operazioni devono essere considerate, ai fini del calcolo appena esposto, al netto delle note di variazione emesse e non concorrono alla determinazione del contributo i fatturati e corrispettivi indicati nella domanda di contributo - a valere sullo stesso fondo - di cui al decreto ministeriale 12 agosto 2020 nonché quelli contenuti nell'istanza di contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici di cui all'art.1 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41. Si fissano altresì i criteri per la determinazione del contributo in favore dei soggetti che hanno intrapreso l'attività dopo il giorno 1 gennaio 2019 e per il riconoscimento di un contributo minimo per coloro che l'hanno intrapresa successivamente al 1 gennaio 2020, tanto persone fisiche quanto persone giuridiche. E' indicato che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e delle altre imposte. Si prevede altresì il meccanismo del ricalcolo proporzionale qualora il totale dei contributi da erogare, con le modalità di calcolo appena esposte, sia superiore alle risorse disponibili.

All'articolo 4 (Riferimenti alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato) si richiamano i limiti del "de minimis", del "temporary framework" e degli aiuti di stato compatibili con il mercato interno di cui all'art.107 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in conformità ai quali gli aiuti di cui alla misura in analisi sono riconosciuti.

All'articolo 5 (Presentazione delle domande) si stabilisce che la Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo pubblicherà, entro 5 giorni dalla registrazione del decreto in esame, avvenuta il 13 maggio scorso, uno o più avvisi con le modalità e scadenze per la presentazione delle domande di contributo, le verifiche documentali e l'assegnazione dei contributi. Entro i successivi 10 giorni - dalla pubblicazione dell'avviso contenente le modalità di presentazione delle domande - i soggetti interessati presenteranno domanda di contributo.

L'articolo 6 (Revoca del contributo e controlli) regola il caso della presentazione di attestazioni non veritiere.

Cordiali saluti

Il Responsabile
Alberto Corti